

POSIZIONE

Remunerazione e responsabilità

In estrema sintesi

Nel contesto della crisi abbattutasi su Credit Suisse sono state mosse soventi critiche sulla **mancanza di responsabilità personale del top management** e su una **discrepanza tra remunerazione e risultato operativo a lungo termine**. Per la gestione dei rischi di una banca è però essenziale che le responsabilità delle istanze decisionali siano chiaramente definite e che la remunerazione risulti adeguata alla politica dei rischi, al risultato operativo a lungo termine della banca e al rispetto delle norme di condotta.

Proponiamo pertanto un ventaglio di misure mirate sul piano legislativo:

- 1) **Remunerazione:** la Circolare FINMA 2010/1 «Sistemi di remunerazione»¹ stabilisce già i principi sostanziali per una politica di remunerazione sostenibile. Al fine di conferire un maggior peso specifico al contenuto della Circolare e accrescerne il carattere vincolante, l'**obbligo di una politica di remunerazione orientata al lungo periodo** dovrebbe essere sancito a livello di legge, con un'ulteriore concretizzazione dei dettagli a livello di ordinanza.
- 2) **Responsabilità:** come integrazione alle attuali disposizioni volte a garantire una conduzione operativa irreprensibile, siamo a favore dell'**introduzione di un adeguato regime di responsabilità («Senior Managers Regime»)**. In questo modo risulta possibile definire esplicitamente le responsabilità delle istanze decisionali e creare una **correlazione diretta tra assunzione dei rischi e responsabilità personale**.

1. Remunerazione

Al fine di conferire alle disposizioni in materia di remunerazione un maggiore peso specifico e un potere impositivo più efficace, appare opportuno ancorare nella Legge sulle banche (LBCR) il principio determinante, ovvero la responsabilità del Consiglio di amministrazione² per quanto concerne la politica di remunerazione. Tale disposizione deve orientarsi ai principi della Circolare FINMA e potrebbe essere formulata come segue:

«Il Consiglio di amministrazione o, a seconda della forma giuridica, l'organo incaricato della direzione superiore è responsabile per l'elaborazione e la garanzia di una politica di remunerazione orientata al lungo termine e commisurata alla politica di rischio della banca. La FINMA disciplina gli aspetti essenziali a livello di ordinanza.»

Attraverso un'ordinanza le disposizioni di legge possono essere dunque ulteriormente concretizzate dalla FINMA. In particolare, a livello di ordinanza le disposizioni della vigente Circolare sui sistemi di remunerazione potrebbero essere ulteriormente inasprite in determinati punti. A tale scopo esistono due fonti. In primo luogo le disposizioni concernenti la restituzione della remunerazione (obbligo di restituzione, ovvero «*claw-back*») dovrebbero essere recepite nel contesto del *Public Liquidity Backstop* (PLB). In secondo luogo potrebbe rendersi necessario un adeguamento

¹ https://www.finma.ch/it/~media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2010-01-01-07-.pdf?sc_lang=it&hash=71CBBE568245201171B04CEE7CB90DA4.

² A seconda della forma giuridica è operante un diverso organo incaricato della direzione superiore.

delle disposizioni vigenti come risultato delle indagini su Credit Suisse, ad esempio per quanto concerne i periodi di blocco della remunerazione variabile o i principi di retribuzione a livello di Consiglio di amministrazione.

2. Responsabilità

Le istanze decisionali preposte devono essere soggette a un obbligo di resoconto verso gli *stakeholder* rilevanti per quanto concerne le loro responsabilità definite. L'ASB riconosce il fabbisogno di regole chiare affinché questo aspetto possa essere garantito soprattutto negli istituti di dimensioni più grandi, caratterizzati da un numero quindi elevato di titolari di responsabilità. Un regime di responsabilità non deve però essere fonte di ulteriore burocrazia, bensì deve risultare snello e basarsi sul quadro normativo esistente in modo tale da scongiurare un sovvertimento sostanziale della base giuridico-normativa in Svizzera. In particolare occorre evitare nuovi obblighi e procedure di approvazione per i singoli individui. Risulta quindi imprescindibile integrare l'attuale requisito di irrepreusibilità in modo tale che, basandosi su di esso, in ogni istituto bancario possano essere chiaramente definite le principali istanze responsabili e le rispettive sfere di competenza specifiche.

Il requisito di irrepreusibilità prevede che le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione devono godere di buona reputazione e garantire un'attività irrepreusibile (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR). I garanti dell'irrepreusibilità vengono quindi sottoposti a una verifica circa la loro idoneità sostanziale per una determinata funzione. Finora le loro responsabilità individuali non risultano però ancora specificate in misura sufficiente nei confronti della FINMA. Di pari passo con la crescente complessità di un istituto, a ciò si aggiunge il fatto che diventa sempre più difficile individuare le istanze decisionali rilevanti (le quali non devono essere necessariamente garanti di responsabilità) e chiamarle a rispondere del rispettivo operato ove necessario. La disposizione in materia di garanzia di irrepreusibilità è in sé tuttavia incontrovertibile e non può essere messa in discussione; ciononostante deve essere completata e precisata affinché sia più chiaro chi sono i garanti dell'irrepreusibilità e le altre istanze decisionali rilevanti, nonché cosa ci si attende concretamente da parte loro.

Un regime ad ampio raggio e altamente burocratico come ad esempio quello del Regno Unito³ non appare però opportuno. Un regime di responsabilità deve essere efficace ma al contempo equilibrato, snello e focalizzato sui problemi specifici; le principali istanze responsabili vanno individuate in funzione della complessità e del modello operativo della singola banca e le loro sfere di competenza specifiche devono essere opportunamente documentate.

Giungiamo quindi alla conclusione che dovrebbe essere operata un'integrazione e/o una precisazione del requisito di garanzia di irrepreusibilità svizzero; in particolare, ogni istituto dovrebbe determinare in funzione del rischio la propria platea di istanze responsabili e assegnare loro competenze chiaramente definite. Nel rispetto del principio di proporzionalità, la FINMA approva il sistema di responsabilità della banca nel suo insieme e prende atto della lista di persone designate come responsabili in aggiunta ai garanti dell'irrepreusibilità. Per i garanti dell'irrepreusibilità secondo il diritto vigente continuano dunque a trovare applicazioni le regole attuali in materia di verifica della garanzia di un'attività irrepreusibile. Nel suo ruolo di autorità di vigilanza, la FINMA verifica inoltre l'attuazione; a tale riguardo dovrebbero essere altresì specificati appositi obblighi di rendicontazione con cadenza periodica.

Sulla scorta della base esistente, la Svizzera si troverebbe così a disporre di un sistema efficace e

• Swiss Banking

flessibile, grazie al quale le istanze responsabili possono essere designate in modo più rapido e univoco.

³ <https://www.fca.org.uk/firms/senior-managers-and-certification-regime/senior-managers-regime>